

Allegato 2 – Capitolato speciale di gara



CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

Ufficio Commercio – Sportello Unico Attività Produttive

Via S. Ampelio n. 3 – tel. 0184.272.481 – e - mail commercio@bordighera.it

<p>CAPITOLATO SPECIALE DELLA GARA PER L'ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DI UN PUNTO DI RISTORO PRESSO IL GIARDINO DELLA VILLA REGINA MARGHERITA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DEDICATA A CLAUDE MONET</p>

ART. 1

OGGETTO, FINALITA' E DURATA DELLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione Comunale di Bordighera affida in concessione un'area nel giardino della Villa Regina Margherita, ubicata in via Romana n. 34/36, al fine di procedere all'allestimento e alla gestione di un punto di ristoro in occasione della mostra dedicata a Claude Monet, programmata all'interno della villa dal 29 aprile a 31 luglio 2019.
2. Non è consentita l'installazione di strutture fisse o precarie ma esclusivamente l'impiego di un veicolo appositamente attrezzato (*food truck*) munito delle autorizzazioni previste dalla normativa in materia igienico sanitaria, omologato alla circolazione stradale, di dimensioni contenute (max 2 m. x 1,5 m.) con possibilità di allestimento di un'area attrezzata, esteticamente decorosa ed adeguata al sito, per la somministrazione di alimenti e bevande, composta da dieci - dodici tavolini con quattro sedie ciascuno riparati da ombrelloni bianchi.

ART. 2

CANONE DI CONCESSIONE – SERVIZIO BUS NAVETTA GRATUITO

1. Quale corrispettivo è dovuto al Comune di Bordighera un canone forfettario, comprensivo di concessione del suolo pubblico e tassa rifiuti, pari a € 900,00.
2. Il canone è corrisposto in un'unica rata da versare all'atto del rilascio della concessione temporanea.
3. Il concessionario deve garantire, durante tutto il periodo della mostra, un servizio di bus navetta gratuito per raggiungere Villa Regina Margherita dal centro cittadino. Tale servizio deve essere espletato con l'impegno di un veicolo elettrico e deve essere operativo almeno sei ore nell'arco della giornata.

ART. 3

RILASCIO DELLA CONCESSIONE TEMPORANEA

1. L'assegnatario, entro i termini che saranno indicati dall'ufficio concedente, dovrà:
 - a) presentare la documentazione che verrà richiesta a comprova delle dichiarazioni rese al momento della procedura concorsuale;

- b) costituire una cauzione di € 3.000,00 mediante deposito in numerario presso la tesoreria comunale e presentare la richiesta polizza assicurativa;
 - c) corrispondere il canone forfettario di € 900,00 mediante bonifico presso la tesoreria comunale.
2. La mancata presentazione dei documenti richiesti e/o l'accertamento della insussistenza dei requisiti richiesti, la mancata costituzione della cauzione e la mancata corresponsione del canone forfettario da parte dell'assegnatario, entro i termini stabiliti, determineranno l'annullamento dell'assegnazione con facoltà dell'ufficio precedente di assegnare la concessione al soggetto che segue nella graduatoria.

ART. 4 RESPONSABILITA' – ASSICURAZIONE

1. Il concessionario risponde per qualsiasi danno causato direttamente all'Amministrazione Comunale o a terzi in conseguenza dall'attività esercitata.
2. Per quanto sopra il concessionario è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa per una copertura minima con massimali assicurati non inferiore a cinquecentomila euro (€ .500.000,00).
3. A tal fine, prima della sottoscrizione del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve presentare all'Amministrazione Comunale una polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione, recante la seguente clausola: *"La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali egli debba rispondere"*.
4. L'assicurazione deve comprendere la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Bordighera.
5. Il concessionario è esclusivamente responsabile dei rapporti dal medesimo tenuti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi nell'ambito della gestione dell'attività.

ART. 5 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB CONCESSIONE

1. Per tutta la durata della concessione, è vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale, la subconcessione e la sublocazione, sia totale che parziale.
2. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire l'esercizio dell'attività per tutta la durata della concessione, salvo cause di forza maggiore.

ART. 6 GESTIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Prima dell'avvio dell'attività il concessionario deve presentare al Comune la notifica sanitaria prevista dal Regolamento CE n. 852/2004.
2. Il punto di ristoro deve rimanere aperto durante l'orario di apertura della mostra e comunque fino alla chiusura giornaliera ove l'orario venga prolungato in occasione di eventi speciali o per esigenze organizzative.
3. Il concessionario utilizza esclusivamente risorse proprie, sia in termini di personale che in termini di materiali, assicurandone la continuità durante l'intera durata della concessione.
4. Il concessionario deve rispettare, oltre alla vigente disciplina legislativa in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tutte le prescrizioni che il Sindaco, quale autorità di pubblica sicurezza, riterrà opportuno impartire al fine di salvaguardare il pubblico interesse.
5. Il funzionamento dell'attività è regolato autonomamente dal gestore, che deve convenientemente dotarla di una buona varietà di alimenti e bevande di abituale consumo, e condurla con la massima pulizia, igiene e decoro. E' vietata la cottura di alimenti in loco.
6. Ferma rimanendo l'applicazione delle penalità per singoli inadempimenti o violazioni contestati al concessionario, si stabilisce, in relazione alle ipotesi di sospensione dell'attività, l'irrogazione di una penalità di € 50,00 per ogni giorno di inattività ingiustificata.

ART. 7
DECADENZA E REVOCA DEL CONTRATTO

1. È facoltà dell'Amministrazione Comunale di Bordighera di dichiarare la decadenza della concessione in qualunque tempo, e di applicare una penale da € 50,00 e € 100,00, in caso di negligenze, ritardi, inadempienze, violazione degli obblighi, delle norme e delle disposizioni igienico sanitarie, di scorrettezze comportamentali del concessionario o dei suoi dipendenti o incaricati, qualificate tali dal dirigente comunale competente.
2. Il provvedimento che applica la penale e dispone decadenza è adottato dal dirigente comunale competente, su proposta del responsabile dell'ufficio Commercio, a seguito di esame di eventuali scritti giustificativi (ritenuti non meritevoli di accoglimento o irrilevanti), da presentarsi a cura del concessionario nel termine stabilito dal Comune, non inferiore a 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio della procedura.
3. Il rapporto di concessione si risolve di diritto in caso di estinzione del soggetto giuridico concessionario.
4. La concessione, infine, può essere revocata per motivi di pubblico interesse o per motivi di ordine pubblico.

ART. 8
VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Comune di Bordighera si riserva, a mezzo di proprio personale incaricato, di effettuare la vigilanza ed il controllo sull'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta dal concessionario al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi e degli oneri posti a suo carico.

ART. 9
COOPERAZIONE

1. Il concessionario è tenuto a segnalare immediatamente per iscritto al competente ufficio comunale, tutte quelle circostanze, fatti e situazioni che, rilevati nell'espletamento delle mansioni affidate, possono impedire il regolare svolgimento del servizio e/o cagionare danni a persone e cose.

ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

1. Il concessionario, oltre all'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente capitolato, avrà l'obbligo di osservare e fare osservare dal personale addetto tutte le disposizioni di legge e regolamentari in vigore o che venissero emanate durante il corso della concessione, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.